Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI **Roma — Sabato, 7 febbraio 1925** **Numero 31**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria *A. Boffi* - Ancona *G. Focola* - Aquila *F. Agnelli* - Arezzo *A. Pellegrini* - Ascoli Piceno *Ugo Censori* — Avellino (*) — Bari *Fratelli Favia* — Belluno *S. Benetta* - Benevento *E. Tomaselli* — Bergamo *Anonima libraria italiana* - Bologna *L. Cappelli* — Bolzano *L. Trevisini* — Brescia *E. Castoldi* — Cagliari *R. Carta Raspi* - Caltanissetta *P. Milia Russo* - Campobasso (*) - Caserta (*). — Catania *G. Giannotta* - Catanzaro *V. Scaglione.* - Chieti *E. Piccirilli* — Como *C. Nani e C.* — Cosenza *R. Riccio* — Cremona *Libreria Sonzogno* - Cuneo *G. Salomone* — Ferrara *Taddei Soati* - Firenze *A. Rossini* - Fiume *Libreria Dante Alighieri* - Foggia *G. Pilone* - Forlì *G. Archetti* - Genova *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana* - Girgenti (*) - Grosseto *F. Signorelli* - Imperia *S. Benedusi* - Lecce *Libreria F.lli Spacciante* - Livorno *S. Belforte e C.* - Lucca *S. Belforte e C.* - Macerata *R. Franceschetti* - Mantova *Arturo Mondovi* — Massa Carrara *E. Medici.* - Messina *G. Principato.* — Milano *Libreria Fratelli Treves, in Galleria* - Modena *G. T. Vincenzi e nipote* - Napoli *Anonima libraria italiana* — Novara *R. Guaglio* - Padova *A. Draghi* — Palermo *O. Fiorenza* — Parma *D. Vannini* — Pavia *Succ. Bruni Marelli* — Perugia (*). - Pesaro *O. Semprucci* - Piacenza *V. Porta.* — Pisa *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite* — Pola *E. Schmidt* — Potenza (*). — Ravenna *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia *L. Bonvicini* - Roma *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale* — Rovigo *G. Marin* - Salerno *P. Schiavone* - Sassari *G. Ledda.* — Siena *Libreria San Bernardino* - Siracusa *G. Greco* — Sondrio *Zarucchi.* - Spezia *A. Zacutti* — Taranto *Fratelli Filippi* — Teramo *L. d'Ignazio.* — Torino *F. Casanova e C.* — Trapani *G. Banci* — Trento *M. Disertori* — Treviso *Longo e Zoppelli* - Trieste *L. Cappelli.* - Friuli *Libreria Carducci.* — Venezia *L. Capellini* — Verona *R. Cabianca* — Vicenza *G. Galla* — Zara *E. de Schönfeld.* — Tripoli *C. Filacchioni.* — Per la Francia Parigi *Libreria italiana*, Rue du 4 Septembre — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 263.

REGIO DECRETO 13 novembre 1924, n. 2309.

Riordinamento della Regia scuola popolare operaia, in Piacenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il R. decreto 4 gennaio 1914, n. 341, concernente la istituzione della Regia scuola popolare operaia per arti e mestieri di Piacenza;

Visto il decreto Ministeriale 19 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1924, registro 5, foglio 11, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola popolare operaia di Piacenza, è riordinata come scuola di avviamento al lavoro con annessi laboratori-scuola per falegnami e per meccanici e corsi per maestranze.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nel laboratorio di falegnameria e nella officina meccanica annessa alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore di tre insegnanti, di tre capi officina.

Con decreto Ministeriale saranno inoltre stabiliti gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico, e le spese globali per il personale avventizio di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

il Ministero dell'economia nazionale, con L. 64,034;

il comune di Piacenza, con L. 9155.34;

la provincia di Piacenza, con L. 6103.55;

la Camera di commercio di Piacenza, con L. 2288.85;

l'Opera pia Casa di lavoro maschile De Cesaris, Micelli Cerra Cerutti di Piacenza, con L. 3051.75;

l'Amministrazione Ospizi civili di Piacenza, con lire 2288.85;

la Cassa di risparmio di Piacenza, con L. 4577.66.

L'Opera pia Casa di lavoro maschile De Cesaris, Micelli, Cerra Cerutti resta obbligata in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola, a fornire alla Scuola stessa i locali ed a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, della illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di altri Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione della Scuola è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione, i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 21. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **264**.

REGIO DECRETO 13 novembre 1924, n. **2314**.

Riordinamento della Regia scuola di disegno professionale, in Cividale del Friuli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, che riordina l'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 luglio 1916, n. 912, concernente la regificazione della Regia scuola di disegno professionale di Cividale del Friuli;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola di disegno professionale di Cividale del Friuli, è riordinata come Regia scuola di tirocinio ad orario ridotto per arti edili e fabbrili.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nei laboratori di plastica e di lavorazione del legno annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola comprende il direttore ed un insegnante.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio di laboratorio, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

il Ministero dell'economia nazionale, con L. 29,400;

il comune di Cividale del Friuli, con L. 8750;

la provincia di Udine, con L. 4375;

la Camera di commercio di Udine, con L. 875.

Il comune di Cividale del Friuli resta obbligato in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola a fornire alla Scuola stessa i locali ed a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrono con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 36. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 265.

REGIO DECRETO 11 dicembre 1924, n. 2321.

Delimitazione territoriale e riparto patrimoniale fra i comuni di Portolongone e Capoliveri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Vista la legge 29 marzo 1906, n. 94, con la quale la frazione di Capoliacci venne distaccata da Portolongone e costituita in Comune autonomo;

Ritenuto che con decisione 21 maggio 1920, la V sezione del Consiglio di Stato annullò il R. decreto 30 maggio 1907, con cui, in esecuzione della legge predetta, si era provveduto alla delimitazione territoriale ed al riparto patrimoniale fra i due Comuni in conformità delle proposte contenute nella relazione 2 dicembre 1906 del Commissario signor Sigismondi Cesare;

Viste le relazioni in data 24 marzo 1922 e 20 luglio 1923 del Commissario prof. Guglielmo Paoli, contenenti le proposte per la nuova delimitazione territoriale ed il riparto patrimoniale;

Vista la deliberazione 25 aprile 1924 con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Livorno esprime parere favorevole circa la nuova delimitazione dei confini ed il riparto delle attività e passività fra i due Comuni;

Vista la pianta topografica vistata dall'ufficio del Genio civile di Livorno addì 1° aprile 1924;

Udito il parere del Consiglio di Stato di cui si adottano i motivi, che nel presente decreto si intendono integralmente riprodotti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La delimitazione territoriale fra i due comuni di Portolongone e di Capoliveri è stabilita in conformità della citata relazione 24 marzo 1922 del Commissario prof. Guglielmo Paoli e della pianta topografica vistata dall'ufficio del Genio civile di Livorno addì 1° aprile 1924 la quale sarà, d'ordine Nostro, vidimata dal Ministro proponente.

Art. 2.

Il riparto delle attività e passività fra i due Comuni anzidetti viene regolato in conformità delle proposte contenute nella citata relazione 20 luglio 1923 del prof. Guglielmo Paoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 51. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 266.

REGIO DECRETO 20 novembre 1924, n. 2320.

Dichiarazione di opera di pubblica utilità della costituzione di un aeroporto nei pressi di Villanova di Albenga.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella sopra richiamata;

Sulla proposta dell'Alto Commissario per l'aeronautica, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dichiarata opera di pubblica utilità la costituzione di un aeroporto nei pressi di Villanova di Albenga, e più precisamente nella località compresa fra i seguenti confini: a nord « Torrente Arroscia »; a sud « Torrente Lerrone »; ad est « Abitato di Villanova di Albenga »; ad ovest « Alture di Crice Fascetti ».

Art. 2.

All'espropriazione dei beni immobili all'uopo occorrenti, e che saranno designati dal predetto Ministro, sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Art. 3.

L'espropriazione ed i relativi lavori saranno compiuti nel termine di un anno a datare dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 50. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 267.

REGIO DECRETO 20 novembre 1924, n. 2322.

Inclusione di abitati fra quelli da consolidare o trasferire a spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 30 giugno 1918, n. 1019, e 13 aprile 1919, n. 568;

Sentita la Commissione tecnica incaricata di fare proposte ai sensi e per gli effetti dei due citati decreti Luogotenenziali;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate, a norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, le unite tabelle *A* e *B* vistate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, degli abitati da aggiungere a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, a quelli indicati nella tabella *G* allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 255, e nella tabella *E* allegata alla citata legge 9 luglio 1908, n. 445.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

SARROCCHI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1925.

Atti del Governo, registro 233, foglio 56. — GRANATA.

TABELLA *A*.

Abitati che si aggiungono a quelli indicati nella tabella *G* allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 255.

(Consolidamento di frane minaccianti abitati in Calabria).

In provincia di Catanzaro:

Pentone.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:

SARROCCHI.

TABELLA *B*.

Abitati che si aggiungono a quelli indicati nella tabella *E* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445.

(Trasferimento di abitati minacciati da frane).

In provincia di Avellino:

Aquilonia.

(Limitatamente alla zona estrema del Rione S. Pietro).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:

SARROCCHI.

Numero di pubblicazione 268.

REGIO DECRETO 4 gennaio 1925, n. 56.

Inclusione dell'abitato di Calatafimi nell'elenco degli abitati da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445, ed il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici:

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, ed a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa, è aggiunto l'abitato di Calatafimi (Trapani).

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

SARROCCHI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1925.

Atti del Governo, registro 233, foglio 44. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 269.

REGIO DECRETO 18 gennaio 1925, n. 59.

Validità dei francobolli espressi da Lire 1.20 muniti della soprastampa « Lire 1.60 ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto n. 304 del 13 gennaio 1924, che autorizza l'impressione della soprastampa « Lire 1.60 » sui francobolli espresso da L. 1.20;

Visto il R. decreto n. 1085 del 26 giugno 1924, che autorizza l'emissione di francobolli speciali da L. 2 da servire pel pagamento anticipato della tassa di recapito delle corrispondenze inviate per espresso e dirette all'estero;

Visto che, in seguito alle disposizioni di questo ultimo decreto, si rende superfluo l'uso dei francobolli espresso da L. 1.20 soprastampati L. 1.60;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I francobolli per espresso da L. 1.20 muniti della soprastampa « Lire 1.60 » saranno validi fino al 31 marzo 1925 ed ammessi al cambio a tutto il 31 marzo 1926. Dopo questa ultima data verranno definitivamente tolti di corso e venduti per collezione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio. 47. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 270.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 11 gennaio 1925, n. 66.

32ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza dell'11 gennaio 1925, sul decreto che autorizza una 32ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-25.

MAESTA,

Allo scopo di effettuare il pagamento di credito arretrato, già in contestazione, a ditta fornitrice del cessato monopolio delle carte da giuoco, occorre far luogo, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario in corso, ad apposita assegnazione di L. 3615.

Secondo la facoltà consentita dall'art. 42 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, può, per tale occorrenza, essere autorizzato un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Mi onoro di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra l'occorrente schema di decreto, che provvede altresì all'inscrizione dell'indicata somma nel bilancio del Ministero predetto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 7,904,400, rimane disponibile la somma di L. 7,095,600;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 326 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, è autorizzata una 32ª prelevazione nella somma di L. 3615 da assegnare nello stato di previsione medesimo, alla competenza del capitolo aggiunto n. 952: « Spesa per acquisto, bollatura e trasporto delle carte da giuoco ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 54. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 271.

REGIO DECRETO 5 febbraio 1925, n. 67.

Modificazione dei termini previsti dall'art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1796, circa le garanzie per le anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 della legge 21 agosto 1922, n. 1233;

Visto il testo unico delle leggi sul risarcimento dei danni di guerra approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1796;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la giustizia e gli affari di culto, e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I termini previsti dall'art. 2 del regolamento per l'esecuzione della legge 21 agosto 1922, n. 1233, che reca garanzie e modalità per le anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra (approvato con R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1796), sono modificati come segue:

« L'ipoteca legale a garanzia delle anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra concessi per le ricostruzioni o riparazioni di fabbricati non può essere più iscritta dopo un anno dalla somministrazione dell'ultima rata della anticipazione. Però per le anticipazioni somministrate prima dell'8 febbraio 1923, l'ipoteca potrà essere iscritta entro il 31 gennaio 1926 ».

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — ROCCO — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 81. — GRANATA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Generale del Debito Pubblico

Perdita di certificati.

1ª pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	112238	Salamone Pietro di Vito, dom. a Partinico (Palermo) vincolata L.	45.50
Consolidato 5 %	65452	Chiaia Mariannina fu Carlo, moglie di Guarnieri Andrea fu Giuseppe, dom. in Bari, vincolata . . . . »	1620 —
Id.	348488	Intestata come la precedente; vincolata . . . . . »	475 —
Id.	41855	Beneficio Parrocchiale di S. Bernardo in Ivrea (Torino) . . »	25 —
Id.	99757	Intestata come la precedente . . . . »	25 —
P. N. 5 %	25234	Fabbriceria Parrocchiale di S. Bernardo di Ivrea (Torino) . . »	5 —
Consolidato 5 %	319693	Beneficio Parrocchiale di S. Bernardo d'Ivrea (Torino) . . »	2630 —
3.50 %	72770	Succursale sotto il titolo di S. Bernardo in Ivrea . . . . »	112 —
Id.	73164	Beneficio Parrocchiale di S. Bernardo frazione d'Ivrea per adempimento perpetuo dei pesi portati dall'atto di donazione 29 settembre 1855, rogato Ripa notaio in Ivrea, la cui accettazione venne autorizzata con R. decreto 26 maggio 1856	14 —
Id.	140906	Beneficio Parrocchiale di S. Bernardo borgata d'Ivrea (Torino) »	472.50
Id.	318898	Beneficio Parrocchiale di S. Bernardo in Ivrea (Torino) . . »	252 —
Id.	415646	Intestata come la precedente . . . . »	101.50
Id.	705679	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
Id.	10648	Chiesa Parrocchiale di S. Bernardo in Ivrea (Torino) . »	101.50
Id.	696201	Fabbriceria della chiesa Parrocchiale di S. Bernardo in Ivrea (Torino) vincolata . . . . »	210 —
Certificato provvisorio obbligazioni delle Venezie emesso il 3 dicembre 1923 dalla sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso	9883	Pasqualetti Domenico fu Angelo . . . . . capitale »	2200 —
3.50 %	293238	Pisoni-Bottelli Erminia fu Giovanni, moglie di Lamberti Eugenio, dom. in Arona (Novara) vincolata . . . . . . »	847 —
Consolidato 5 %	56371	Nolli Mario fu Rodrigo, dom. in Napoli . . . . »	210 —
Id.	56372	Intestata come la precedente . . . . »	315 —
Id.	228928	Vicedomini Anna di Beniamino, moglie di Arturo Alessandro, dom. a Tramonti (Salerno) vincolata . . . . »	1000 —
3.50 %	567772	Stancanelli Antonio fu Girolamo, dom. a Novara di Sicilia (Messina) . . . . »	1663 —
Id.	567773	Intestata come la precedente . . . . »	1663 —
Id.	584069	Intestata come la precedente . . . . »	385 —
Id.	614875	Intestata come la precedente . . . . »	507.50

CATEGORIA del debito	NUMERO di inscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	627129	Intestata come la precedente . . . . L.	539 —
Id.	638815	Intestata come la precedente . . . . »	441 —
Id.	645380	Intestata come la precedente . . . . »	399 —
Id.	645390	Intestata come la precedente . . . . »	350 —
Id.	683640	Intestata come la precedente . . . . »	297,50
Id.	701862	Intestata come la precedente . . . . »	399 —
Consolidato 5 %	294653	Beneficio parrocchiale di Villagrossa (Mantova) . . . . »	400 —
3.50 %	62346	Millo Domenico fu Giuseppe, domiciliato in S. Damiano (Cuneo) vincolata . . . . »	17,50
Id.	68280	Millo Domenico del vivente Giuseppe, domiciliato in S. Damiano (Cuneo) vincolata . . . . »	17,50
Id.	64044	Bernardi notaio Giuseppe fu Giuseppe, domiciliato a Pinerolo vincolata . . . . »	84 —
Id.	192553	Galliano Pietro Antonio di Antonio, domiciliato a S. Damiano Macra (Cuneo) vincolata . . . . »	17,50
Id.	654134	Bianchi Alberto ed Arnaldo fu Ermenegildo, minori, sotto la patria potestà della madre Vanetti Evelina fu Giuseppe, vedova Bianchi, dom. a Cuneo . . . . »	157,50
Id.	742053	Bianchi Alberto ed Arnaldo fu Ermenegildo, minori, sotto la patria potestà della madre Vanetti Evelina fu Giuseppe, vedova Bianchi Ermenegildo, dom. a Cuneo . . . . »	224 —
Consolidato 5 %	89666	Scovello Matteo di Michele, domiciliato a New Jork . . . »	25 —
3.50 %	769228	Consentino Marianna fu Giovanni, moglie di Campisi Giuseppe fu Carmelo, domicilato a Mistretta (Messina) . . . . »	700 —
5 %	368284	Comune di Castiglione di Sicilia (Catania) . . . . . »	11,305 —
3.50 %	789147	Comune di Azzone (Bergamo) . . . . »	105 —
Consolidato 5 %	343925	Gandolfo Giacomo di Angelo, domiciliato a Conscenti di Nè (Genova) . . . . »	275 —
3.50 %	503213	Annoni Luigia fu Ambrogio, vedova di Chiesa Antonio, domiciliata a Milano . . . . »	35 —
Id.	380259	Intestata come la precedente . . . . »	164,50
Consolidato 5 %	83820	Micheletti Romando di Siccardo, domicilato a New Jork . . »	500 —
Certificato provvisorio delle Venezie valevole per il ritiro di obbligazioni definitive rilasciato il 25 ottobre 1923 dalla sezione di Regia tesoreria prov. di Trento	7240	Benedetti vedova Giuseppina, nata Dusatti . . . capitale »	500 —
3.50 %	168826 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Paola Giovanni, Oreste ed Emilia Catterina di Pietro, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. ad Asti (Alessandria) . . . . » per l'usufrutto: Cantonetti Caterina fu Antonio, vedova di Paola Giovanni.	66,50
Consolidato 5 % vecchio	954902 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Testa Giambattista fu Giovanni, domiciliato in Albenga (Genova) . . . . » per l'usufrutto: Nicolini Carlotta fu Gaspare, vedova di Testa Giovanni, domiciliata in Albenga (Genova).	95 —

Roma, 31 gennaio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

COMMISSARIATO PER I BENI DEI SUDDITI EX-NEMICI

Modificazione al regolamento di procedura del Tribunale arbitrale misto italo-austriaco.

Il Tribunale arbitrale misto italo-austriaco, composto dei signori:

Dott. Soldati Agostino, presidente;
Dott. Alberici Piero, arbitro italiano;
Dott. Schonberger Carlo, arbitro austriaco;
e assistito dal segretario dott. Ciancarini Ovidio,
riunitosi il 14 gennaio 1925 in Roma, ha deliberato quanto appresso:

Gli articoli 20 e 22 del vigente regolamento di procedura del Tribunale sono modificati nel modo seguente:

Art. 20.

Eventuale regolarizzazione dell'istanza giudiziale.

Se l'istanza giudiziale presenta irregolarità o manchevolezze, se, in particolare, l'indicazione dei fatti o delle prove non è sufficientemente chiara o precisa, o se alla istanza non siano allegati i documenti da essa richiamati, il presidente può invitare l'attore a completarla o correggerla, o a produrre i documenti mancanti assegnandogli all'uopo un termine.

Qualora l'attore non ottemperi all'invito, l'istanza sarà dichiarata inammissibile a meno che il presidente ritenga di prefiggere un nuovo termine per la regolarizzazione.

Il Tribunale pronuncia senza sentire le parti sull'ammissibilità delle istanze irregolari o non regolarizzate.

Art. 22.

Inosservanza dei termini di cui all'art. 21.

Le istanze giudiziali trasmesse o depositate dopo decorsi i termini stabiliti nell'articolo precedente sono inammissibili.

Tuttavia il Tribunale, ove ritenga giustificato il ritardo, può ammettere istanze tardive.

Il Tribunale decide, senza sentire le parti, sull'ammissibilità delle istanze tardive.

Il presidente: SOLDATI.

L'arbitro austriaco: SCHONBERGER.
L'arbitro italiano: ALBERICI.

Il segretario: CIANCARINI.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 29

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 6 febbraio 1925

	Media		Media
Parigi	129 96	Belgio	124 08
Londra	115 348	Olanda	9 725
Svizzera	465 02	Pesos oro	21 91
Spagna	343 51	Pesos carta	9 60
Berlino (marco oro)	5 725	New-York	24 118
Vienna	0 0339	Oro	465 36
Praga	71 35	Belgrado	39 —
Dollaro canadese	24 01	Budapest	0 0339
Romania	12 60		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 65
	3.50 % » (1902)	75 —
	3.00 % lordo	53 67
	5.00 % netto	97 90
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	81 55

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di assistente alla cattedra di patologia e clinica medica presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria, in Bologna.

In base al disposto dell'art. 36 del R decreto 30 novembre 1924, n. 2172, visto l'art. 4 del R. decreto 21 dicembre 1924, n. 2198, in relazione alla tabella n. 87, dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e all'allegato III dello stesso decreto, è aperto un concorso al posto di assistente alla cattedra di patologia e clinica medica veterinaria presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria, in Bologna, con lo stipendio iniziale di L. 7000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 500 e l'indennità caroviveri.

Il concorso è per esami: a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

Possono partecipare al concorso i laureati in zooiatria purchè non parenti od affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado.

La Commissione esaminatrice formerà una terna in ordine alfabetico dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del 30 marzo 1925, alla Direzione del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Bologna la domanda corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono tra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato penale;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato medico di sana e robusta costituzione dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego a cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in zooiatria, conseguita in una Università o Istituto superiore del Regno;

i) certificato dei punti riportati negli esami speciali e in quelli di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento e pubblicazione che l'interessato ritenga utile presentare ai fini del concorso;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorse.

Le domande ed i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere rilasciati in carta legale, quelli di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale, e quelli di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), dal Prefetto o Sottoprefetto, inoltre i documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) dovranno avere la data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando di concorso.

La domanda, inoltre, dovrà essere munita della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50 a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Scaduto il termine suindicato per la presentazione delle domande, i concorrenti saranno avvisati della data dell'esame, il quale avrà luogo in Bologna presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria.

Il vincitore del concorso dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli: in caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Bologna, 2 febbraio 1925.

Il direttore.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.